

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***  
***Direzione Centrale Entrate***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 22-09-2021**

**Messaggio n. 3180**

Allegati n.1

**OGGETTO: Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) prevista dall'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione della domanda di riesame**

## **1. Premessa**

L'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede l'istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale indennità, che può essere richiesta una sola volta nel triennio, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità.

Con la circolare n. 94 del 30 giugno 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in

materia, alla quale si rinvia per l'individuazione dei requisiti normativi previsti.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)", alla voce "Le mie ultime domande", nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

## **2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/ 2020**

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell'esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva), per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l'interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità di proporre ricorso amministrativo secondo quanto previsto dalla circolare n. 94/2021 al paragrafo 9.

L'utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l'apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)", seguendo le indicazioni riportate nel successivo paragrafo "Indirizzi procedurali".

## **3. Indirizzi amministrativi sui riesami**

Considerati i provvedimenti adottati dall'Istituto in materia di indennità ISCRO di cui all'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020, l'assicurato può proporre un'istanza di riesame, che permetta all'Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto

dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n. 94/2021.

In particolare, si ricorda che per accedere alla prestazione ISCRO è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (tale requisito sarà verificato dall'INPS attraverso il sistema *Durc on line*).
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Si ricorda, inoltre, che presupposto per l'accesso all'indennità ISCRO è l'iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell'indennità, che i potenziali destinatari della stessa, prima della presentazione dell'istanza di riesame, abbiano proceduto alla formale iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta gestione.

#### **4. Indirizzi procedurali**

L'assicurato può proporre un'istanza di riesame che permetta all'Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella citata circolare n. 94/2021.

L'istanza di riesame potrà essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito INPS, in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)".

All'accesso, l'applicazione mostrerà in evidenza nella sezione "Le mie ultime domande" la domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto "Richiedi riesame".

La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione "Le mie richieste", disponibile nel menu di sinistra.

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta di riesame e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l'eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Con successivo messaggio saranno fornite, agli operatori delle Strutture territoriali, le istruzioni di dettaglio per l'accesso, la profilazione IDM e l'uso dell'applicazione intranet per la consultazione delle domande di prestazione, delle domande di riesame, nonché per il monitoraggio delle istruttorie e dei pagamenti.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.